



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5269/2013 promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~), con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ e dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ (~~XXXXXXXXXX~~) PIAZZA ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ LIVORNO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

OPPONENTE

contro

~~XXXXXXXXXX~~ SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CAVALLETTI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FUCINI 49 56127 PISA presso il difensore avv. CAVALLETTI CARLO

OPPOSTA

Avente ad oggetto: opposizione a precetto

La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE

Premettendo di aver ricevuto notifica di atto di precetto cambiario per l'importo di euro 26.633,03 oltre spese della procedura e deducendo la nullità del contratto di finanziamento nell'ambito del quale veniva sottoscritta la suddetta cambiale, con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato il ~~XXXXXXXXXX~~ c.c., in persona dei soci signori ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio la società ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante *p.t.*, per sentir dichiarare "[...] che il ~~XXXXXXXXXX~~ nulla deve alla ~~XXXXXXXXXX~~ spa in forza della cambiale azionata in quanto il contratto da cui deriva è da considerarsi nullo e privo di effetti per i motivi narrati e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato il 14.12.2013, con vittoria di spese ed onorari di causa".

Si costituiva la parte opposta, la quale contestava la fondatezza della domanda proposta, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite. In particolare, ~~la~~ rilevava l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, la genericità delle contestazioni e la mancata allegazione dei fatti costitutivi.

Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e successivamente le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'odierna udienza e quindi decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

1. Va in via preliminare rilevato che negli scritti conclusionali la parte opponente ha concluso anche in via istruttoria, specificamente per l'ammissione della richiesta CTU contabile al fine di valutare se il computo del tasso di interesse applicato al finanziamento possa definirsi usurario.

Le suddette conclusioni istruttorie non possono essere accolte. Come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, la parte opponente ha posto a fondamento della propria iniziativa giudiziaria la censura di nullità del contratto per essere stato asseritamente estorto con minaccia il consenso dei signori ~~XXXXXX~~ alla sottoscrizione delle cambiali. In tale contesto, osserva il Tribunale che il riferimento agli "[...] importi [...] esuberanti di gran lunga il capitale e gli eventuali interessi nei limiti di legge [...]" (cfr. a p. 4 della citazione in opposizione a precetto) appare del tutto indeterminato, essendosi la società opponente meramente limitata – pur all'esito del deposito, da parte della ~~XXXXXX~~ in sede di costituzione, di perizia di parte a sostegno della liceità degli interessi applicati in esecuzione del contratto – a sostenere esser "[...] facile comprendere come il tasso applicato sia da usura" (così in memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., vedi in atti).

L'istanza di ammissione della CTU contabile risulta pertanto inammissibile, in quanto formulata in termini del tutto esplorativi.

2. Venendo al merito della causa, in punto di preliminare qualificazione *sub specie juris* va innanzitutto posto in evidenza che la società opponente non ha contestato la sottoscrizione della cambiale posta a fondamento del precetto, ma ha dedotto la nullità del contratto che ha costituito il rapporto sottostante all'emissione del titolo. Il ~~SACCOFINA~~ s.n.c. ha dunque introdotto un ordinario giudizio di cognizione, volto a negare l'esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento.

3. Ciò posto va anche rilevato che la parte opponente ha fatto espresso riferimento ad una fattispecie di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative "[...] sub specie di norme penali, stante il reato sotteso alla fattispecie dedotta" (così in citazione). Come può facilmente evincersi dalla lettura dell'atto di citazione, la parte opponente ha lamentato il comportamento asseritamente estorsivo e minaccioso dei rappresentanti di ~~XXXXXX~~ di volta in volta presentatisi agli opposenti per convincerli a sottoscrivere il contratto di finanziamento e i successivi rifinanziamenti (cfr., spec., la narrativa a p. 4 della citazione).

La censura riguarda pertanto non il contratto in quanto di per sé diretto a realizzare un fine vietato dalla norma penale, bensì, piuttosto, il comportamento della parte contraente, potenzialmente colpito dalla sanzione penale. In siffatti casi al contratto è da ritenere applicabile la disciplina concernente il comportamento della parte sotto il profilo civilistico; così, specificamente, la contestazione dell'opponente si risolve, nel caso di specie, nella denuncia di un consenso estorto sotto la pressione della minaccia asseritamente esercitata dai rappresentanti della ~~XXXXXX~~ spa.

Gli eventi narrati vanno pertanto piuttosto inquadrati in ipotesi di vizio del consenso, che determina, come è noto, (non la nullità, bensì) l'annullabilità del contratto stipulato.

Tutto ciò premesso, osserva tuttavia il Tribunale che ~~XXXXXX~~ s.n.c. non ha fornito in causa alcuna prova delle allegazioni di cui in citazione.

Né utilmente a tal fine avrebbe potuto essere ammessa la prova costituenda articolata nella memoria istruttoria, in quanto del tutto ininfluenti risultano i capitoli di cui alle lettere A) e B) e formulato in termini al tutto generici il capitolo di cui alla lettera C).

In definitiva, la parte opponente non ha offerto in causa alcun supporto probatorio alle proprie allegazioni.

Per tutto quanto sin qui motivato, l'opposizione va rigettata e la parte opponente va condannata alla refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. Le spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta da ~~XXXXXX~~ in persona dei soci signori ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXX~~ spa, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- 2) Condanna ~~XXXXXX~~ in persona dei soci signori ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ a rifondere a ~~XXXXXX~~ spa, in persona del legale rappresentante *p.t.*, le spese di lite, che si liquidano in euro 1620,00 per fase di studio, euro 1147,00 per fase introduttiva, euro 1400,00 per fase istruttoria ed euro 1.800,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Livorno, li 23.6.2016.

Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)